



Consiglio regionale della Calabria



ORDINE PSICOLOGI CALABRIA

CONVENZIONE

L'anno 2024, addì 6 del mese di novembre in Reggio Calabria presso il Consiglio regionale

tra

Il **Consiglio regionale della Calabria**, c.f. 80001350802, con sede in Reggio Calabria, 89125, Via Cardinale Portanova s.n.c. rappresentato dal Presidente, On. Filippo Mancuso, (nel prosieguo "Consiglio")

e

L'**Ordine Psicologi Calabria**, c.f. 92006170796, con sede in Catanzaro, 88100, via F. Acri n. 81, rappresentato dal Vicepresidente Fortunato Campolo su delega del Presidente e legale rappresentante dott. Armodio Lombardo, giusta comunicazione prot. n. 20146 del 09/10/2024- , (nel prosieguo "Ordine")

premessso che

- con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 30 del 27 marzo 2024 è stato approvato il Piano integrato delle attività e organizzazione (PIAO) al cui interno è inserita la sottosezione Piano delle azioni positive;
- il Piano delle azioni positive, quale azione da realizzare nel corso del 2024, prevede la stipula di una Convenzione con l'Ordine degli Psicologi della Calabria quale strumento a disposizione del dipendente finalizzato a migliorare il benessere organizzativo e lavorativo;
- ai sensi della normativa vigente le pubbliche amministrazioni possono stipulare accordi con altri soggetti pubblici per interessi e finalità comuni;
- la professione di Psicologo è regolata dalla Legge 18 febbraio 1989 n. 56 e dal Codice deontologico degli Psicologi Italiani che all'art. 3 *recita "Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell'individuo, del gruppo della comunità. In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere sé stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace"*;
- l'Ordine, ente pubblico non economico a carattere associativo, ha tra i compiti istituzionali quello di promuovere la professione di psicologo presso enti e istituzioni pubbliche e private, onlus e aziende perché queste possano avvalersi del suo contributo per ridurre il disagio psichico e migliorare la qualità della vita;

tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 Oggetto

Scopo della presente Convenzione è promuovere ed assicurare il benessere organizzativo e lavorativo dei dipendenti del Consiglio regionale, attraverso interventi, sostegno psicologico e psicoterapeutico rispetto a difficoltà e/o di disagio personale e relazionale nell'attività di lavoro presso il Consiglio.

La Convenzione si estende anche ai familiari conviventi dei dipendenti del Consiglio.

Art. 2 (Impegni delle parti)

L'Ordine si impegna a raccogliere le adesioni di psicologi e psicoterapeuti iscritti alla "Sezione A" dell'Albo degli Psicologi della Regione Calabria, ai sensi dell'art.3 e 35 della legge n. 56 del 1989, al fine di stilare un elenco che permetta di individuare professionisti che operino alle condizioni concordate sul territorio calabrese e, in primis, per territorialità, nella provincia di Reggio Calabria, sede del Consiglio regionale della Calabria.

L'elenco è pubblicato sul sito dell'Ordine, aggiornato e trasmesso al Consiglio con cadenza annuale.

L'Ordine è autorizzato a pubblicizzare la Convenzione sul sito istituzionale.

Il Consiglio si impegna a pubblicare la Convenzione nell'area intranet del sito "consiglioregionale.calabria.it", nella sezione "Bacheca del dipendente" nonché a rendere noto l'elenco dei professionisti aderenti agli utenti che ne faranno richiesta.

Esclusivamente per le finalità divulgative del presente accordo sia il Consiglio sia l'Ordine autorizzano l'uso reciproco del proprio logo. Altre forme di uso dovranno essere espressamente autorizzate.

Articolo 3 (Prestazioni erogate)

Le prestazioni oggetto della presente Convenzione sono quelle indicate, per gli Psicologi, nel Decreto del Ministero della Salute 19 luglio 2016, n. 165 pubblicato nella G.U. n. 201 del 29 agosto 2016.

Le prestazioni saranno determinate secondo le seguenti condizioni:

- primo incontro: gratuito;
- prestazioni successive: applicazione di una riduzione del 20% sulla tariffa adottata dal singolo professionista.

Art. 4 (Raccolta di dati numerici in forma anonima)

I Professionisti inseriti nell'elenco di cui all'art. 2, nel rispetto del diritto alla riservatezza degli utenti, si impegnano a trasmettere semestralmente al Consiglio Regionale dell'Ordine gli indici, esclusivamente numerici ed in forma anonima, delle adesioni alle prestazioni fornite in virtù della presente Convenzione, per valutare eventuali correttivi da apportare o ulteriori misure da adottare per il benessere organizzativo, segnalando in particolare l'esistenza di casi riconducibili al rischio di stress da lavoro correlato. A tal fine i professionisti si impegnano ad utilizzare, se richiesto, la guida per piccole e medie imprese su cause, effetti e prevenzione dello stress da lavoro e del rischio psicosociale, da cui sono tratte quattro checklist, ognuna con uno specifico campo d'indagine predisposta dalla European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound).

Il mancato o ritardato invio dei dati comporta la cancellazione dall'elenco di cui all'art. 2.

L'Ordine si impegna a trasmettere al Consiglio le valutazioni scaturenti dai suddetti dati ed eventuali suggerimenti al fine di adottare ulteriori misure per il benessere organizzativo.

Ai sensi della normativa vigente in materia di tutela della Privacy, i dati personali forniti all'Ordine saranno trattati per l'erogazione delle prestazioni e per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa dell'Unione Europea.

Il Titolare del trattamento è l'Ordine.

Art. 5 (Commissione Paritetica)

Viene costituita la Commissione Paritetica composta dal Presidente dell'Ordine, o da un suo sostituto, un componente nominato da una Società Scientifica di Psicologia e da due componenti del Consiglio indicati dal Segretario Generale.

Alla Commissione è demandato il compito di avanzare proposte in merito a problematiche emergenti e monitorare la realizzazione di attività ed iniziative comuni.

La Commissione si riunisce di norma semestralmente.

La partecipazione ai lavori della Commissione è a titolo gratuito e non comporta oneri a carico del Consiglio.

I membri nominati restano in carica per tutta la durata del Protocollo e possono essere sostituiti su iniziativa di chi li ha nominati.

Art. 6 Entrata in vigore e durata

La presente Convenzione entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione, ha durata biennale e si intende rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da una delle parti

da inviare tramite PEC almeno 30 giorni prima della scadenza.

Il Presidente del Consiglio regionale
On. Filippo Mancuso

Il Vicepresidente dell'Ordine
Dr. Fortunato Campolo